DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI

Art. 1

Le aliquote superiori al 4% che, ai termini della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, a decorrere dal 1 aprile 1970, sono ridotte nella seguente misura: dal 4,20 % al 4 %; dal 4,50 % al 4 %; dal 4,80 % al 4,50 %; dal 5,40 % al 5 %; dal 5,50 % al 5 %; dal 6 % al 5,50 %; dal 6,30 % al 5,50%; dal 6,60 % al 5,50 %; dal 7 % al 6 %; dal 7,20 % al 6,50 %; dal 7,50 % al 6,50 %; dal 7,80 % al 7 %.

Versione in vigore dal 5 maggio 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli
Estremi	Decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-d-imposta-generale-sull-entrata-d-imposta-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it